

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addì, alle ore, innanzi al Tribunale civile di Bari, Giudice dott.ssa... sono comparsi:

- il prof. avv. Tizio personalmente, che nel presente giudizio si difende in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in alla via... n..., nonché la prof.ssa Mevia, rappresentata e difesa dall'avv. Filano

premessato che

1. Co
n ricorso ex art. 633 cpc depositato in cancelleria in data 28.01.2009, il prof. avv. Tizio chiedeva il pagamento delle competenze legali dallo stesso maturate in relazione all'attività di assistenza legale prestata in favore della prof.ssa Mevia nelle seguenti 6 controversie:

- **giudizio di appello** incardinato dalla prof.ssa Mevia innanzi alla Corte d'Appello di ... - sezione lavoro, conclusosi con esito favorevole con la sentenza n. ... che **ha accolto l'appello** dichiarando l'illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio emesso dal Centro Servizi Amministrativi di in data 03.12.2003 in danno della lavoratrice e ordinando, per l'effetto, la reintegra di quest'ultima nel posto di lavoro, con ogni conseguenza sul piano giuridico ed economico;

- **giudizio in Cassazione**, incardinato dal M.I.U.R., avverso la predetta sentenza emessa dalla Corte d'Appello di - sezione lavoro, conclusosi **con esito favorevole** con il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di 2° grado;

- **giudizio ex art. 700 cpc** incardinato dalla prof. Mevia innanzi al Giudice del Lavoro di per l'impugnativa di un secondo provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro emanato dal Dirigente scolastico dell'ITCS DI... in data 11.11.05, conclusosi con esito negativo con il rigetto del ricorso;

- **giudizio di reclamo ex art. 669 terdecies cpc** incardinato dalla prof. Mevia in data 10.02.2006 per la revoca dell'ordinanza cautelare e la riforma del secondo provvedimento di destituzione impugnato, conclusosi con esito parzialmente favorevole con **l'accoglimento parziale del reclamo**;

- **giudizio di merito di 1° grado**, a seguito della fase cautelare, incardinato dalla prof.ssa Mevia innanzi al Giudice del Lavoro di..., conclusosi con esito parzialmente favorevole con il rigetto della domanda principale e l'accoglimento della domanda subordinata, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto di risoluzione rapporto di lavoro emanato dal dirigente scolastico in data 11.11.05 e reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro al solo fine di procedere all'accertamento -mediante visita medico-legale dello stato di salute della stessa;

- **giudizio di appello** avverso la sentenza n. resa dal giudice del lavoro di.... incardinato dal MIUR innanzi alla Corte di Appello di - sezione lavoro, conclusosi **con esito favorevole con il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale** proposto dalla lavoratrice, la conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro emanato dal dirigente scolastico in data 11.11.2005 e la condanna dell'Istituto scolastico alla reintegrazione della lavoratrice nel proprio posto di lavoro nonché al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto maturata dal 03.12.03 al 30.09.06.

2. Con decreto n., notificato alla prof.ssa Mevia in data.... unitamente.... al ricorso ex art. 633 cpc, il Tribunale civile di Bari ingiungeva all'odierna opponente il pagamento della complessiva somma di euro 61.441,09 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito fino a quella del soddisfo e spese della procedura monitoria. Tale somma veniva richiesta in aggiunta all'importo di euro 9.600 fino

ad allora corrisposto dalla prof.ssa Mevia in più tranches al prof. Tizio e regolarmente fatturato.

3. Con atto di citazione del 30.04.09, notificato in data 06.05.09. la prof.ssa Mevia convenendo proponeva opposizione avverso il d.i. n..... convenendo il professionista innanzi al Tribunale di Bari per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *in via preliminare: A) accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'On.le Tribunale adito ...; nel merito: B) accertare e dichiarare che il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di in data 03.12.2008 è incongruo e spropositato ...; C) accertare e dichiarare che le somme richieste dal prof avv. Tizio sono spropositamente eccessive e ingiustificate ...; D) per gli effetti, revocare l'emanato provvedimento di ingiunzione ...; in subordine: E) accertare e dichiarare che il prof avv. Tizio ha diritto a percepire dalla prof.ssa Mevia...la somma di € 9.600,00 oltre accessori - come riconosciuto nella sentenza della Corte d'Appello di ... el 17.11.2008 - e ad una maggiorazione del 50% su tutto quanto percepito dalla prof.sa Mevia a titolo di integrazione dei compensi del prof. Tizio a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.*

4. Con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.09 si costituiva in giudizio il professionista opposto, contestando ogni avverso assunto ed eccezione, anche preliminare, formulata dalla debitrice opponente, e chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di parte opponente perchè proposta davanti al Giudice monocratico anzichè innanzi al Tribunale in composizione collegiale con rito speciale camerale ed in subordine la rimessione della causa al Collegio, in ossequio al dettato normativo di cui al combinato disposto dell'art. 30 l. 794/42 e dell'art. 50 bis c.p.c. Sempre in via preliminare eccepiva la nullità dell'avverso atto di citazione in quanto la contestazione della debitrice opponente in ordine al quantum del credito è stata formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata non essendo specificate dall'opponente le singole voci di tariffarie non dovute perché non conformi a tariffa. In ogni caso, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondata l'opposizione né su prova scritta né essendo di facile e pronta soluzione. Infine, nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione poiché del tutto destituita di fondamento e, conseguentemente, la conferma del d.i opposto, ovvero, in subordine, la condanna della debitrice opponente al pagamento della somma portata in decreto o di quell'altra ritenuta di giustizia.

5. All'udienza di comparizione e trattazione del 18.11.2009, reiterate dalle parti le reciproche eccezioni preliminari, il Giudice istruttore si riservava e, successivamente, con ordinanza resa fuori udienza in data 28.11.09, notificata in data 27.01.2010:

- rigettava l'eccezione di competenza del Tribunale in composizione collegiale ritenendo che con l'opposizione la debitrice non ha solo contestato la misura del compenso dovuto all'avvocato ma anche la fondatezza della pretesa creditoria di quest'ultimo;
- rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto invocando la *discrezionalità attribuita al Giudice istruttore nella concessione della provvisoria esecuzione* e sostenendo che *il Giudice dell'opposizione non è tenuto a concedere la provvisoria esecuzione ogni qualvolta e solo perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione*;
- concedeva termine di 30 giorni, a far data dalla comunicazione della ordinanza in esame a cura della cancelleria, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni e conclusioni già proposte; un secondo termine di ulteriori 30 giorni a far data della scadenza del primo, per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; un terzo termine di ulteriori 20 giorni, a far data dalla scadenza del secondo, per le sole indicazioni di prova contraria.

6. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc, il Giudice adito, ritenuta la causa matura per la decisione, non ammetteva le prove richieste dall'opposto Prof. Tizio e rinviava al 16.01.2013 per la precisazione delle conclusioni; in detta udienza il Giudice invitava le parti a conciliare la lite tra loro insorta e rinviava all'uopo la causa all'udienza del 03.04.2013.

7. In tale ultima udienza le parti addivenivano ad una soluzione transattiva della controversia, globale ed omnicomprensiva, dalle stesse formalizzata a verbale, che prevedeva la corresponsione, da parte della prof.ssa Mevia ed in favore del prof. avv. Tizio o, della somma netta complessiva di € 31 .000,00 (trentunomila//00), al netto degli acconti di €9.600 dalla prof.ssa Mevia versati, da corrispondere in n. 3 *tranches*, ossia € 15.000,00 alla medesima udienza del 03.04.2013, € 10.000,00 entro il 15.09.2013 ed € 6.000,00 entro il 7.03.2014; il prof. avv. Tizio, accettava formalmente l'offerta transattiva formulata dalla prof.ssa Mevia ed accettava pertanto la somma di € 15.000,00 da quest'ultima corrisposta *banco iudicis* all'udienza del 03.04.2013 a titolo di acconto sulla maggiore somma dalla stessa dovuta in tale; nella medesima udienza le parti si ripromettevano di formalizzare le ulteriori condizioni transattive

in separato verbale di conciliazione da sottoscrivere alla successiva udienza fissata dal Giudice adito.

8) Conseguentemente, all'udienza del 03.04.2013 il Giudice adito, dava atto dell'intervenuta risoluzione bonaria della lite tra le parti e rinviava al 24.04.2013 per la formalizzazione dell'accordo transattivo. All'udienza del 24.04.2013 la causa per accordo delle parti veniva rinviata al giorno 29.05.2013 per il medesimo fine

9) Nelle more di tale rinvio ad altra udienza, la prof.ssa Mevia corrispondeva al prof. avv. Tizio l'ulteriore somma di euro 1.000,00 a mezzo bonifico bancario, sempre in acconto sulla maggior somma concordata a titolo transattivo.

10) Le parti sono addivenute ad una risoluzione bonaria della controversia, nei modi e nei termini sotto indicati, con rinuncia da parte del prof. avv. Tizio a parte delle somme dallo stesso intimare.

Tutto ciò premesso, le parti, come innanzi,

stipulano e convengono quanto segue:

1. La prof.ssa Mevia offre al prof. avv. Tizio, a mero titolo transattivo e a tacitazione di ogni pretesa creditoria e/o risarcitoria avanzata nei suoi confronti dal professionista, la somma complessiva di € **31.000,00** (comprensiva di iva e cap e ogni altro accessorio di legge), a tacitazione di ogni pretesa creditoria formulata dal professionista e a saldo e stralcio di ogni diritto di credito da quest'ultimo maturato in relazione all'attività professionale (giudiziale e stragiudiziale), come meglio specificata in premessa, fin ora svolta in favore della stessa; di tale somma complessiva, l'importo di € 16.000,00 è stato già erogato in parte a mezzo assegni circolari (€ 15.000,00) ed in parte a mezzo bonifico bancario (€ 1.000,00); la residua somma di € 15.000,00 verrà corrisposta in due *tranches*, ossia € 10.000,00 entro e non oltre il 15.09.2013 ed € 5.000,00 entro e non oltre il 07.03.2014;
2. il prof. avv. Tizio, al solo fine di evitare l'alea del giudizio di opposizione a d.i. iscritto al n..... di r.g, pendente innanzi alla dott.ssa del Tribunale nonché al fine di evitare l'alea del gravame, e, tenuto conto, in particolar modo, che controparte ha eccepito, nel corso del giudizio di opposizione, la sproporzionalità ed eccessiva onerosità dei compensi richiesti in relazione all'attività espletata, accetta la proposta transattiva così come formulata al punto 1) che precede per le ragioni e i titoli ivi indicati, accettando altresì le modalità di pagamento sopra indicate; dichiara altresì di non avere altro a pretendere dalla prof.ssa Mevia a qualsiasi titolo, ragione od azione comunque rinveniente dalla intercorsa prestazione professionale quale procuratore e difensore della medesima, ed accetta la complessiva somma di euro 31.000,00 a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, in riferimento al giudizio di opposizione a d.i.

n....., salvo buon fine di pagamento della residua somma di euro 15000,00 nei termini sopra indicati;

3. la residua somma di € 15.000,00, a saldo dell'importo complessivo di cui al punto 1) che precede, verrà corrisposta entro i termini sopra indicati a mezzo bonifico bancario sull'IBAN n intestato al prof. avv. Tizio;
4. il prof. avv. Tizio, in conseguenza del presente accordo transattivo, dichiara di rinunciare e, come in effetti rinuncia, al decreto ingiuntivo n....., salvo buon fine del pagamento del saldo di € 15.000,00, da parte della prof. ssa Mevia, entro i termini indicati al punto 1) che precede;
5. le parti convengono che il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola delle due rate di cui al punto 1) che precede (poste a saldo della somma pattuita), comporterà per la prof.ssa Mevia la perdita del beneficio del termine di dilazione; in tale evenienza pertanto il prof. avv. Tizio potrà agire in via esecutiva per l'intera residua somma ancora dovuta dalla prof.ssa Mevia;
6. le spese legali del giudizio di opposizione a d.i. n..... restano interamente compensate tra le parti;
7. le parti prestano il loro consenso al perfezionamento della fattispecie transattiva e contestualmente dichiarano di essere a conoscenza del carattere esecutivo e definitivo dell'accordo;
8. le parti si danno reciproco atto che, con la stipula del presente negozio transattivo, non residuano ulteriori titoli, diritti o azioni, diretti o indiretti, dedotti o non dedotti, comunque correlati all'intercorsa opera professionale prestata dal prof. avv. Tizio in favore della prof.ssa Mevia, avendo ripianato ogni residuale pendenza e motivo di conflitto alle stesse collegati;
9. I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.

L.C.S.